

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5346 del 06/11/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LAMP SAN PROSPERO SPA (Imp. v. della Pace 25/A) SAN PROSPERO (MO). Rif. Prot. n. 1732/2020 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord Rif. Prat. n. 23605/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5511 del 06/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA LAMP SAN PROSPERO SPA (Imp. v. della Pace 25/A) SAN PROSPERO (MO).

Rif. Prot. n. 1732/2020 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Rif. Prat. n. 23605/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta LAMP SAN PROSPERO SPA, avente sede legale in comune di San Prospero (MO), v. della Pace n. 25/A, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Prospero, v. della Pace n. 25/A, in data 07/08/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/08/2020 con prot. n. 116848, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di confezionamento prodotti farmaceutici;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 05/03/2018;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto in data 24/04/2020 con prot. 60257 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena comunicazione di modifica non sostanziale per l'inserimento di un punto di emissione in atmosfera per un impianto a emissioni scarsamente rilevanti (trigeneratore a gas naturale di PTN 0,89 MW).

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- verbale della CdS conclusiva indetta dal SUAP, acquisito agli atti con prot. 159486 del 4/11/2020;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da nota tecnica prot. n. 157851 del 02/11/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e si esprime parere favorevole con condizioni, a una richiesta della ditta di deroga ad una prescrizione presente nell'autorizzazione vigente;
- parere con prescrizioni relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 158239 del 02/11/2020;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 5326 del 21/10/2020;
- parere favorevole con prescrizioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Comune di San Prospero, prot. n. 6426 del 29/10/2020;
- parere favorevole con prescrizioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose espresso da Arpae Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con prot. n. 157851 del 02/11/2020;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta LAMP SAN PROSPERO per l'impianto ubicato in comune di San Prospero (MO), V. della Pace n. 25/A, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 05/03/2018 a far tempo dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 09/11/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di San Prospero
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di San Prospero

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta LAMP SAN PROSPERO SPA (Imp. v. della Pace 25/A) SAN PROSPERO (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAMP SAN PROSPERO SPA svolgente attività di confezionamento prodotti farmaceutici, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di San Prospero (MO), v. della

Pace n. 25/A, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1131 del 05/03/2018.

La ditta Lamp San Prospero S.p.A. è un'industria costituita nel 1963, operante nel settore del *packaging farmaceutico*; in particolare, si occupa della produzione e del confezionamento conto terzi di prodotti farmaceutici non appartenenti alla categoria di quelli considerati "farmacologicamente attivi". L'attività aziendale si svolge su 280 giorni/anno (dati del 2018) e gli addetti totali sono 115 (dati del 2018). Le materie prime sono quasi esclusivamente allo stato solido (polveri) mentre quelle liquide e pastose sono in volumi ridotti. Il processo produttivo è essenzialmente costituito dalle fasi di:

- (a) approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime e dei semilavorati farmaceutici;
- (b) dosaggio dei componenti necessari per la produzione del farmaco;
- (c) produzione del semilavorato farmaceutico mediante processo di granulazione, miscelazione, fusione, emulsione, ecc.;
- (d) confezionamento primario (blister, bustine, supposte, barattoli);
- (e) confezionamento secondario (inscatolamento);
- (f) stoccaggio a magazzino del prodotto finito;
- (g) approvazione dei lotti e spedizione al cliente.

Fino ad ora la fornitura idrica avveniva tramite acquedotto con un prelievo medio di 3.400 m³/anno di cui il 70% utilizzato per attività di processo ed il restante 30% per i servizi igienici.

Le acque reflue di processo provengono da:

- (1) operazioni di lavaggio di attrezzature che hanno lavorato a contatto con prodotti farmaceutici;
- (2) lavaggio di bancali e di contenitori vuoti per farmaci;
- (3) lavaggio e pulizia di locali di lavorazione;
- (4) lavaggio delle membrane dell'impianto a osmosi inversa a doppio stadio per la produzione di acque depurate ad uso farmaceutico;
- (5) lavaggio delle resine dell'impianto di addolcimento dell'acqua di alimentazione del suddetto impianto a osmosi;
- (6) spurgo periodico dei fanghi che si producono durante il funzionamento all'interno del generatore di vapore a recupero di condensa;
- (7) scarico dei lavaggi di vetreria e autoclave di laboratorio.

Le operazioni di cui al punto (1) e (2) vengono svolte in una "sala lavaggio" dedicata, fatta eccezione per le macchine fisse, delle quali non è possibile la movimentazione, che verranno quindi lavate sul posto.

Le planimetrie mostrano che l'azienda ha n. 6 diversi scarichi terminali, tutti in pubblica fognatura, identificati rispettivamente con S1, S2, S3, S4, S5 ed S6; più in dettaglio, S1, S5 ed S6 sono scarichi industriali con acque anche domestiche (da uffici) e meteoriche, S3 è esclusivamente domestico, S2 e S4 sono di tipo meteorico, come riportato nel seguente Schema 1:

Scarico	Tipologia refluo	Tipo di trattamento	Identificativo pozzetto	Portata media di scarico	Recapito
S1	Industriale +domestico +meteorico	Decantazione +omogeneizzazione	PIC1	2300 m ³ /anno	pf - confine est
S2	meteorico				pf - confine sud
S3	domestico	Imhoff			pf - confine sud
S4	meteorico				pf - confine est
S5	Industriale + domestico + meteorico		PIC4	10 m ³ /anno	pf - confine ovest

S6	Industriale + domestico + meteorico		PIC2	10 m ³ /anno	pf - confine nord
-----------	---	--	-------------	-------------------------	-------------------

Schema 1

Le acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dalla sala lavaggio, come anche le acque di lavaggio di membrane e resine degli impianti di demineralizzazione, subiscono un trattamento di decantazione in vasca da 10 m³ e di omogeneizzazione in vasca da 4 m³, prima di essere convogliate in pubblica fognatura, al confine est (scarico S1), mediante pozzetto fiscale identificato con codice PIC 1.

Le acque reflue originate dal lavaggio periodico del miscelatore sono tuttora scaricate in pubblica fognatura presso il confine nord (scarico S6), in corrispondenza del pozzetto identificato con codice PIC 2, con una portata intorno ai 10 m³/anno.

Le acque provenienti dal lavaggio della vetreria e dell'autoclave per la sterilizzazione dei terreni di coltura, punto (7), sono scaricate presso il confine ovest, sempre in pf (scarico S5), in corrispondenza del pozzetto identificato con codice PIC 4, con una portata media, anche in questo caso, intorno ai 10 m³/anno.

Le **acque reflue domestiche** confluiscono in pf nel punto di scarico S3, presso il confine sud, nonché, in parte, nei punti di scarico S1 ed S6.

Le **acque meteoriche** confluiscono invece al confine sud nel punto di scarico S2, al confine est in quello S4 e parzialmente nei punti S1, S5 ed S6 sempre in pf.

Per quanto riguarda il laboratorio, al termine delle analisi, tutti i reagenti, i terreni di coltura e le soluzioni utilizzate, vengono suddivisi e raccolti all'interno di appositi contenitori e periodicamente smaltiti come rifiuti speciali pericolosi.

Modifiche della linea fognaria autorizzata dall'AUA Det. n. 1131/2018

Le modifiche richieste riguardano la rete fognaria interna che si immette nella pf nel punto di scarico S1; la planimetria proposta dall'Azienda (successiva Figura 1) riproduce la rete fognaria e gli scarichi di progetto.

Le modifiche sono limitate alla parte nord/est e si riferiscono a due interventi:

i) l'installazione di n. 1 nuovo impianto di addolcimento che sarà al servizio dell'impianto di cogenerazione di potenza termica complessiva pari a 0,89 MW di cui 355 kW elettrici, autorizzato con la SCIA edilizia di cui alla pratica SUAP 883/2020;

ii) la realizzazione di n. 2 nuovi collettori fognari interni che si immetteranno nel ramo fognario esistente, che a sua volta confluisce nel pozzetto terminale dello scarico S1. La soluzione proposta servirà per gestire le acque di lavaggio del nuovo impianto di granulazione di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione.

La prima modifica del ramo più a nord/est raccoglierà gli scarichi della torre di raffreddamento e dell'addolcitore al servizio del cogeneratore. L'acqua proveniente dall'acquedotto, accumulata in un serbatoio da 3.000 litri, verrà inviata ad un addolcitore (dotato di resine a scambio ionico rigenerate mediante soluzione satura di NaCl) a doppia colonna. Il ciclo di rigenerazione delle resine produrrà uno scarico discontinuo di 300 litri/giorno ed avrà una durata di circa 90 minuti: un lavaggio di circa 10 minuti, poi l'aspirazione della salamoia (circa 60 minuti), infine il risciacquo della durata circa 10 minuti.

Il ramo più a ovest raccoglierà i reflui provenienti dai nuovi locali. Essi sono costituiti dalle acque di lavaggio degli stessi, ovvero il locale granulazione, il locale miscelazione ed il locale tecnico, scaricate attraverso i sifoni a pavimento, e dalle acque di scarico della centralina di lavaggio "Hydrowash", che sarà impiegata per il lavaggio al momento del cambio della produzione. Le acque scaricate giornalmente saranno quantitativamente limitate; l'azienda stima una quantità di 100-200 litri/giorno. Le acque in oggetto confluiranno nella vasca di decantazione esistente e avranno caratteristiche del tutto simili a quelle già ora provenienti da altri reparti.




Figura 1

Modifica oggetto della presente istanza

Rispetto ai 6 punti di scarico esistenti, dei quali n. 3 (S1, S5 ed S6) con reflui misti (industriali, meteorici e domestici), n. 2 (S2, S4) dedicati esclusivamente alle acque meteoriche e n. 1 esclusivamente ai reflui domestici (S3), il punto che subirà un incremento di portata rispetto al sistema in uso è **S1** che, a seguito delle modifiche proposte, dovrebbe ricevere circa 500 litri/giorno di reflui in più, pari a circa 182 m³/anno, supponendo un ciclo produttivo e di lavaggio giornaliero per 365 giorni.

Anche aggiungendo l'incremento stimato, il volume massimo scaricabile non supera il limite dei 6.000 m³/anno. Tali reflui, prima di essere scaricati in S1, subiscono un trattamento di depurazione di tipo fisico mediante sedimentazione ed omogeneizzazione (esclusi i nuovi scarichi provenienti dalla torre di raffreddamento e dal nuovo addolcitore).

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs 152/06 le acque reflue oggetto della presente modifica e convogliate in pubblica fognatura sono classificabili come acque reflue industriali.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere di conformità relativo alla verifica della compatibilità dello scarico di acque reflue industriali, riferita alla tipologia di lavorazione e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione di recapito, favorevole con prescrizioni, con prot. n. 5326 del 21/10/2020;

Il Comune di San Prospero, tenuto conto del parere espresso da AIMAG SPA ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici in pubblica fognatura, con prot. n. 6426 del 29/10/2020.

Arpae ST ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, con prot. 158362 del 02/11/2020;

Visto il verbale della CdS conclusiva indetta dal SUAP, acquisito agli atti con prot. 159486 del 4/11/2020.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta LAMP SAN PROSPERO SPA, con insediamento posto a San Prospero (MO), v. Della Pace 25/A, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di confezionamento di prodotti farmaceutici in pubblica fognatura, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) il volume massimo scaricabile dovrà essere di 6.000 m³/anno;
- 2) lo scarico dei reflui in pubblica fognatura dovrà rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs152/06, eccetto che per i parametri oggetto di deroga e già valutati dall'Ente Gestore, ovvero:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
COD (SE COD/BOD5>2.2)	2000
COD (SE COD/BOD5<2.2)	5000
BOD5	NESSUN LIMITE
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	3000

- 3) gli effluenti prodotti nei processi produttivi, non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 4) qualora nei punti S1, S5 ed S6, i valori analitici dei reflui superassero, per uno o più parametri, i limiti tabellari (in deroga e non) della tabella 3 dell'allegato della 5 Parte Terza del D.Lgs.152/06, l'azienda dovrà

interrompere immediatamente lo scarico nel punto/i in questione, almeno fino al rientro dei valori in oggetto nei limiti autorizzati;

- 5) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) i pozzetti di prelievo campioni devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) Deve essere realizzato un pozzetto di ispezione dedicato alle sole acque reflue industriali provenienti dal nuovo ramo di fognatura che raccoglie gli scarichi della torre di raffreddamento e del nuovo addolcitore; tale pozzetto deve essere a monte della confluenza nella fognatura in cui convogliano le acque meteoriche individuate in planimetria con la linea blu;
- 9) i punti di scarico indicati con **S** e i pozzetti indicati con **PIC** dovranno essere segnalati e identificati chiaramente per favorire eventuali controlli;
- 10) l'azienda dovrà compiere almeno n. 3 autocontrolli all'anno di acque reflue industriali presso il pozzetto **PIC 1** ; n. 1 autocontrollo all'anno di acque reflue industriali presso il pozzetto **PIC 2**; n. 1 autocontrollo all'anno di acque reflue industriali presso il pozzetto **PIC 4** ;
- 11) considerato il sistema di trattamento depurativo (di tipo fisico) in dotazione allo scarico industriale confluyente in **PIC1** e vista la presenza di sostanze pericolose nello scarico, si ritiene necessario che almeno n. 1 degli autocontrolli al punto **PIC1** previsti al punto precedente (10), preveda un campionamento a monte del trattamento ed uno a valle, per verificare l'efficacia dell'abbattimento e la percentuale di abbattimento degli inquinanti, solo sulle sostanze classificate pericolose. Qualora, dato l'incremento delle acque industriali scaricate in **PIC 1**, dovesse dimostrarsi il non rispetto dei limiti imposti, la ditta dovrà predisporre per l'aggiunta di un trattamento più efficace ed adeguato allo scopo;
- 12) le analisi di cui al punto (10) dovranno prevedere la ricerca dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, fosforo totale, azoto totale, ammoniaca, nitrati, cloruri, solfati, idrocarburi totali, cadmio, cromo totale, rame, nichel, piombo, zinco, fenoli, solventi organici azotati, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati, con l'aggiunta di cobalto, mercurio, stagno ferro e potassio (che rientrano tra le materie prime utilizzate nel processo produttivo);
- 13) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
- 14) dovrà essere effettuata una manutenzione minuziosa delle vasche di decantazione e omogeneizzazione con svuotamento e rimozione di eventuali fanghi a cura del titolare dello scarico ed in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ogni qualvolta si renda necessario per mantenere le efficienze depurative ai livelli previsti dalla autorizzazione vigente;

- 15) La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 16) qualora fossero previste nello stabilimento attività comportanti l'impiego di acque con consumi e natura diversi da quelli sin qui indicati, l'azienda ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente sia all'Autorità competente, sia al Gestore del servizio idrico integrato, ai fini di una nuova eventuale autorizzazione.
- 17) in caso di un malfunzionamento dell'impianto e più in generale, nel caso accadano fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per l'ambiente, l'azienda è obbligata a darne immediata comunicazione ad Arpae-Modena, al Comune di San Prospero ed al Gestore del servizio idrico integrato;
- 18) considerato quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs.152/06, si richiede che l'azienda presenti all'autorità competente, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo; sulla base di tale comunicazione, qualora lo ritenga necessario, l'autorità competente potrà procedere ad un aggiornamento delle condizioni autorizzative.
- 19) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione presentate al gestore delle fognature pubbliche.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta LAMP SAN PROSPERO SPA (Imp. v. della Pace 25/A) SAN PROSPERO (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAMP SAN PROSPERO SPA, che svolge attività di confezionamento prodotti farmaceutici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di San Prospero (MO), v. della Pace n. 25/A.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/08/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
- l'inserimento di un impianto di trigenerazione, motore a gas naturale di PTN 0,890 MWt, non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni (comunicazione di Modifica Non sostanziale pervenuta ad Arpae – SAC di Modena in data 24/04/2020);
- la installazione del nuovo punto di emissione:

Emissione n.	Descrizione
10	Granulazione (n. 1 granulatore)

- il seguente consumo di materie prime:
 - principi attivi farmaceutici acquistati 16.260 kg/anno
 - principi attivi farmaceutici in conto lavoro 446.640 kg/anno

- eccipienti acquistati	393.510	kg/anno
- eccipienti in conto lavoro	295.750	kg/anno
- semilavorati farmaceutici (miscele/granulati)	654.830	kg/anno
- semilavorati farmaceutici (capsule/compresse)	537.290.170	n/anno
- materiali di confezionamento (allumini)	30.940	kg/anno
- materiali di confezionamento (plastici)	124.020	kg/anno
- materiali di confezionamento (incarti)	313.560	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di San Prospero, entro 15 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 148267 del 15/10/2020, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n.157851 del 02/11/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e con la quale:

- vista l'ubicazione dello stabilimento si propone di alzare l'altezza del camino dell'emissione convogliata E10 almeno a 10 m;
- nelle schede filtro relative E10 non è indicato il sistema di pulizia; si propone di adottare quello automatico con aria compressa, in analogia ai filtri relativi E1;
- si esprime parere favorevole con condizioni, a una richiesta della ditta di deroga ad una prescrizione presente nell'autorizzazione vigente;

Visto il verbale della CdS conclusiva indetta dal SUAP, acquisito agli atti con prot. 159486 del 4/11/2020.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta LAMP SAN PROSPERO SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di San Prospero (MO), v. della Pace n. 25/A, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – GRANULAZIONE (n. 1 granulatore)

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10,4	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	1	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE (*) + PRE-FILTRO A TASCHE + FILTRO ASSOLUTO

(*) Filtro a maniche inserito all'interno del granulatore

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CONFEZIONAMENTO

(n. 13 bustinatrici, n. 1 linea strip, n. 1 linea stickpack, n. 2 blisteratrici, n. 1 linea barattoli)

portata massima	3.600	Nmc/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	1	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CAPPA CHIMICA

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – CAPPA CHIMICA

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CAPPA CHIMICA

portata massima	1.150	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CAPPA CHIMICA

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – ARMADI STOCCAGGIO REAGENTI

portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – CAPPA CHIMICA

portata massima	600	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – IMPIANTO TRIGENERAZIONE – MOTORE A GAS NATURALE 890 kWt, dotato di ossidatore catalitico.

Impianto non sottoposto ad autorizzazione in quanto classificato ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, per il quale l'impresa si impegna a rispettare i seguenti limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%:

Monossido di Carbonio (CO) 300 mg/Nmc

Ossidi di Azoto (NO₂) 450 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – 1 GRANULATORE

portata massima 4000 Nmc/h

altezza minima del camino 10 m (**)

durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 1 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: PRE-FILTRO A MANICHE (*)+ PRE-FILTRO A TASCHE + FILTRO ASSOLUTO A TASCHE (***)

(*) Inserito all'interno del granulatore

(**) Il camino dell'emissione convogliata E10 deve avere un'altezza di almeno a 10 m.

(***) I filtri devono essere dotati di sistemi di pulizia automatica ad aria compressa

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti oppure dovrà risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

L'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene/mutagene può avvenire solamente nelle cappe chimiche di cui alle emissioni n. 6 e 8, in quanto presidiate da impianti di abbattimento.

Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

1. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-tabl>), deve essere preventivamente autorizzato. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta

all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57

a) Cancerogene,

b) Mutagene,

c) Tossiche per la Riproduzione,

d) Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT),

e) Molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB),

f) Identificate caso per caso, per le quali esiste l'evidenza scientifica di probabili effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente, equivalenti ad a) e b),), e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>),

devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 10** devono essere eseguiti tre **campionamenti monte/valle filtri**, nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

-misuratore istantaneo di pressione differenziale.

- Il pre-filtro a tasche (2° stadio di filtrazione) ed il filtro assoluto (3° stadio di filtrazione) relativi alle emissioni n. 1 e 10, devono essere dotati di:
- registrazione grafica in continuo dei valori di pressione differenziale, leggibili a video in qualsiasi momento e registrati/conservati a disposizione degli organi di controllo;
- sistemi che blocchino il funzionamento dei granulatori qualora il ΔP scenda al di sotto del valore ottimale di esercizio dei filtri,
- I motori delle aspirazioni relative all'emissione n. 1 e 10 devono essere dotati di registratore grafico in continuo del segnale elettrico di attivazione degli stessi.
- I sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione dei periodi di ferie;
- Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;
- Le registrazioni devono essere fatte su carta con durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando settimanalmente la data oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000

	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Semestrale per i punti di emissione n. 1 e 10

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta LAMP SAN PROSPERO SPA (Imp. v. della Pace 25/A) SAN PROSPERO (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAMP SAN PROSPERO SPA presso l'insediamento di via della Pace 25/A Comune di San Prospero (MO), svolgente attività di confezionamento prodotti farmaceutici non appartenenti alla categoria di quelli considerati "farmacologicamente attivi".

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Visto il parere con prescrizioni espresso da ARPAE Area Nord -Carpi, pervenuto in data 02/11/2020 che si riporta in sintesi:

esaminata la documentazione trasmessa via PEC dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi AREA NORD con prot. SUAP n.1732/2020, acquisita agli atti con prot.116848 del 12/08/2020, nello specifico lo studio di impatto acustico redatto a giugno 2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Area Sud, sede di Pavullo - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale – Area Centro
via Giardini 34 | 41026 Pavullo (MO) | tel +39 0536 325632 | fax +39 0536 22795 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

relativo all'inserimento di un nuovo impianto di granulazione nel reparto di produzione che comporterà l'installazione nell'ambiente esterno di nuovi sorgenti sonore potenzialmente rumorose;

preso atto che alla ditta Lamp San Prospero è stata rilasciata da Arpae SAC la Determinazione AUA n. 1131 del 05/03/2018 per i soli titoli acqua e aria; nella Determinazione non è stato rilasciato il titolo rumore in quanto la Ditta ha presentato nell'istanza del 2017 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assevera il rispetto dei limiti di legge;

tenuto conto che nel 2020 è stata acquisita agli atti (prot. Arpae 60257) un'istanza AUA per l'installazione, presso il cortile aziendale di LAMP San Prospero S.p.A., un impianto di co-trigenerazione da 355 kWe che funzionerà 24 ore/giorno, per il quale la Ditta ha presentato un documento di impatto acustico redatto a gennaio 2020;

considerato che nel corso degli anni passati sono scaturiti da parte dei residenti delle abitazioni collocate nelle aree circostanti lo stabilimento (nello specifico "Quartiere Mulino") diversi esposti per eccessiva rumorosità, in seguito ai quali la ditta ha effettuato una campagna fonometrica dalla quale erano emerse criticità acustiche che hanno comportato anche la presentazione di un progetto di bonifica acustica per contenere la propagazione del rumore di sistemi di aspirazione e abbattimento a servizio delle lavorazioni interne ai fabbricati;

rilevato che l'area d'interesse dell'insediamento è stata assegnata, dalla vigente classificazione acustica comunale, ad una classe V – area prevalentemente artigianale industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte; lo stabilimento confina con una UTO di classe III – area mista - con limiti di immissione pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, all'interno della quale sono inseriti i ricettori sensibili;

tenuto conto delle informazioni tecniche/simulazioni contenute nei due elaborati redatti nel 2020, che si ritengono sufficientemente esaustive per valutare la rumorosità prodotta dall'impianto di granulazione da installare (e relativi sistemi di aspirazione e abbattimento) e del co-trigeneratore già installato, si rende necessario acquisire agli atti la seguente documentazione:

- 1. copia del monitoraggio acustico effettuato nel 2017 in diverse postazioni di misura individuate al confine aziendale per valutare le emissioni acustiche propagate nell'ambiente esterno; per ogni postazione di misura (analogamente a quanto già riportato nello studio di gennaio e di giugno 2020) dovrà essere fornita una planimetria in scala adeguata che individui le sorgenti sonore e i ricettori principalmente esposti;*
- 2. planimetria d'insieme indicante tutte le sorgenti sonore esistenti posizionate nell'ambiente esterno; per ogni sorgente sonora dovrà essere descritta la provenienza e i relativi tempi di funzionamento.*

Visto il verbale della Conferenze Dei Servizi conclusivo pervenuto in data 04/11/2020 prot. 159486.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di San Prospero (MO), via della Pace n. 25/A, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta LAMP SAN PROSPERO SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da parte del competente SUAP, la ditta dovrà trasmettere ad ARPAE Modena ed al Comune di San Prospero la seguente documentazione:

- copia del monitoraggio acustico effettuato nel 2017 in diverse postazioni di misura individuate al confine aziendale per valutare le emissioni acustiche propagate nell'ambiente esterno; per ogni postazione di misura (analogamente a quanto già riportato nello studio di gennaio e di giugno 2020) dovrà essere fornita una planimetria in scala adeguata che individui le sorgenti sonore e i ricettori principalmente esposti;

- planimetria d'insieme indicante tutte le sorgenti sonore esistenti posizionate nell'ambiente esterno; per ogni sorgente sonora dovrà essere descritta la provenienza e i relativi tempi di funzionamento.

A seguito della verifica e valutazione della succitata documentazione, potrà essere prevista una modifica al presente allegato Impatto Acustico;

2) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.